



COMUNE DI ALIMINUSA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2021

INDICE

TITOLO I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 3 Avvio del procedimento amministrativo delle concessioni ed autorizzazione
- Art. 4 Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Istruttoria
- Art. 6 Conclusione del procedimento
- Art. 7 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 8 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 9 Obblighi del concessionario
- Art. 10 Revoca, modifica e rinuncia
- Art. 11 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 12 Dichiarazione di decadenza
- Art. 13 Estinzione
- Art. 14 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 15 Subentro
- Art. 16 Rinnovo
- Art. 17 Dichiarazione per particolari fattispecie

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 18 Oggetto del canone
- Art. 19 Ambito di applicazione del canone
- Art. 20 Soggetti passivi e soggetti attivi
- Art. 21 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Art. 22 Durata delle Occupazioni e diffusioni pubblicitarie
- Art. 23 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 24 Determinazioni delle tariffe annuali
- Art. 25 Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 26 Modalità di dichiarazione e versamento del canone
- Art. 27 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi
- Art. 28 Maggiorazioni ed indennità
- Art. 29 Riscossione coattiva
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Rateazioni
- Art. 32 Rimborsi

TITOLO III - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- Art. 33 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità
- Art. 34 Criteri e modalità di determinazione del canone
- Art. 35 Esenzioni del canone
- Art. 36 Riduzioni e maggiorazioni del canone

TITOLO IV - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

- Art. 37 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità
- Art. 38 Criteri e modalità di determinazione del canone
- Art. 39 Esenzioni del canone
- Art. 40 Riduzioni, maggiorazioni del canone

TITOLO V - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 41 Gestione del servizio
- Art. 42 Impianti di proprietà del comune
- Art. 43 Canone sul servizio affissione
- Art. 44 Riduzioni
- Art. 45 Esenzioni
- Art. 46 Modalità del servizio
- Art. 47 Vigilanza

TITOLO VI - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI

- Art. 48 Oggetto
- Art. 49 Presupposto e ambito di applicazione del canone
- Art. 50 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 51 Versamento del canone
- Art. 52 Subentro, cessazioni, rimborsi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53 Contenzioso
- Art. 54 Trattamento dei dati personali
- Art. 55 Norme transitorie e finali

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

ALLEGATO B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

TITOLO I - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e disciplina i procedimenti di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Aliminusa, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

2. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Art. 2 Concessioni ed autorizzazioni.

- 1) Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
- 1) Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Non devono essere precedute da una concessione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada quando previsto dalle norme di Legge.
- 2) La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata.
- 3) Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 4) Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
- 6) L'esposizione di striscioni e gonfaloncini recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.
- 7) Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune o al suo concessionario, secondo la disciplina del presente regolamento.
- 8) Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
- 9) Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

10) Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

1. Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
1. Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.

11) In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l'occupazione o l'esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto di concessione / autorizzazione. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione / autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.

12) Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di codesto Comune;

13) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 – articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996).

Art. 3 Avvio del procedimento amministrativo delle concessioni ed autorizzazioni

- 1) Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

2) La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere inviata, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

La domanda, soggetta ad Imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita Iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

comma 1 allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

comma 2 allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

comma 3 allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

comma 4 allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

2. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

3. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata un'unica domanda contenente i diversi elementi, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente.

4. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

6. Gli uffici competenti predispongono e distribuiscono modelli esemplificativi per l'occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

7. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune (o al soggetto che gestisce il canone) prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a) locandine;

a) pubblicità su autoveicoli;

b) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Art. 4 Termini per la definizione del procedimento amministrativo

- 1) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
- 1) Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni;
- 2) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 5 Istruttoria

- 1) L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 1) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 2) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 3) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

- 4) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Art. 6 Conclusione del procedimento

- 1) Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
- 1) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione / autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 7 Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- a. Pagamento, se dovute, dell'Imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - a. Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - b. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - c. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
- 2) Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
- 3) La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Art. 8 Contenuto ed efficacia del provvedimento

- 1) Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a. La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- a. La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- b. La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c. Gli obblighi del concessionario;
- d. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento;

2) Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- a. La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
- b. La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c. Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- e. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento.

3) La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo l'avvenuto pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.

Art. 9 Obblighi del concessionario

1) Il concessionario ha i seguenti obblighi:

- a. Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
- b. Non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
- c. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
- d. Di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- e. Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- f. Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirla su richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- g. Mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 10 Revoca, modifica e rinuncia

- 1) L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:
- a. Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - a. Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - b. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - c. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
 - d. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - e. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
- 1) Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma.
- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti del concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 11 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

a.g.1) Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
- a. L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- b. La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;
- c. Il mancato ritiro della concessione / autorizzazione ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe

che potranno essere concesse unicamente qualora l'Intestatario della concessione / autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;

d. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività a seguito della chiusura dell'unità locale medesima.

a.g.2) L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

a.g.3) La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

Art. 12 Dichiarazione di decadenza

- 1) La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a. Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l'esposizione pubblicitaria;
 - a. Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 13 Estinzione

- 1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - a. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - b. Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 14 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

- 1) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
- 1) Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 2) Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 15 Subentro

- 1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda corredata dagli elementi previsti.
- 2) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 3) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 4) Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 16 Rinnovo

- 1) Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 1) La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 21 del presente Regolamento.
- 2) Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 3) Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
- 4) Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
- 5) Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Art. 17 Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il **31 marzo**, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. I cartelli "vendesì/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, sono previsti la presentazione di apposita dichiarazione annuale ed il relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI

Art. 18 Oggetto del Canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

1. Il canone sostituisce:

- a. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b. l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- c. il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 19 Ambito di applicazione del canone

Il canone si applica:

- 1) Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Presupposto per l'applicazione del canone, sono altresì:
 - a. Le occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti collegati direttamente due o più strade comunali. Tra le

costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione pavimentazione sul bene stesso a carico dell'ente.

- a. L'utilizzo di suolo comunale o di apposite strutture anche coperte destinate alla gestione delle soste a pagamento, dei mercati comunali ed attività similari;
 - b. La libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con il segnale di divieto di sosta;
 - c. Le occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;
 - d. La disponibilità di aree e spazi per l'occupazione ed a prescindere dall'effettiva occupazione degli stessi;
 - e. Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva.
- 1).
- a. Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato. Presupposto e regole per l'applicazione del canone, sono altresì:
 - a. I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - a. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
 - b. Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
 - c. Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;
 - d. Non si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;
 - e. La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;
 - f. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale

pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;

- g. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;
- h. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- i. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata.
- j. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Art. 20 Soggetti passivi e soggetti attivi

1) Soggetti passivi:

- a. Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
- a. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
- b. Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
- c. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

1) Soggetti attivi:

- a. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Aliminusa;

- a. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
- c. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui alla lettera c) spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici;
- d. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Articolo 21 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Aliminusa alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di n. 1145 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale;
 - b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità.

Art. 22 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- a) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

Art. 23 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, che per le esposizioni pubblicitarie le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 4 categorie tariffarie, come da allegato "A" del presente regolamento.

Art. 24 Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, come da allegato "B" del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 25 Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, come da allegato "B" del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 26 Modalità di dichiarazione e termini di versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l'accredito del versamento del canone deve avvenire **entro il 31 gennaio o 31 marzo di ogni anno**. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno ma dopo la data del 30/9, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.

4. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00 è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/03, 31/03, il 30/06 e il 30/9. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
7. Per le sole occupazioni temporanee superiori a 60 giorni, è consentita la rateazione entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 500,00. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro la fine dell'occupazione.
8. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 31/01 di ogni anno, è tenuto ad effettuare la dichiarazione delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti alla data del 31/12 dell'anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 31/03 di ogni anno.
9. Il versamento del canone è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Sono incentivate le forme telematiche di trasmissione, di richiesta e di rilascio di documenti, di pagamento ed, in genere, di ogni comunicazione. Analogamente, ed al fine di favorire i contribuenti e lo snellimento dell'azione amministrativa, non si rendono più necessarie forme di validazione in uso precedentemente (timbro su locandine e manifesti). In caso di affidamento della gestione a terzi per la riscossione del canone, il concessionario promuoverà in autonomia quanto previsto alla presente lettera.

Art. 27 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - a) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - b) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- a) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- b) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, *aumentata del 50%*. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- a) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- b) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 28 Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27 dicembre 2019.

1. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.

2. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

Art. 29 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di

accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, e ss.mm.ii.

Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 30 Sanzioni

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 31 Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 32 Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 1) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00.
- 2) Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
- 3) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

TITOLO III - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 33 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

- 1) Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:
 - a. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - a. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
 - b. Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c. Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
 - d. Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e. Passi e accessi carrabili;
 - f. Ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;

- g. Mezzi pubblicitari e simili;
- h. Aree per spettacoli viaggianti;
- i. Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
- j. Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- k. Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
- l. Occupazioni generiche;
- m. Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
- n. Occupazione autostradali con viadotti e simili, qualora i beni siano affidati in concessione a terzi;
- o. Occupazioni con griglie e intercapedini;
- p. Occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi / soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
- q. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- r. Occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici.

Art. 34 Criteri e modalità di determinazione del canone

1) Criteri di determinazione del canone:

- a. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 (€ 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti).

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;

- a. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
- b. Per le occupazioni per le quali, eventualmente, sia corrisposto un canone o affitto onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone verrà imputato dall'ufficio comunale allo specifico capitolo di bilancio destinato all'entrata disciplinata dal presente regolamento;
- c. Per le occupazioni, l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;
- d. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purchè non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;
- e. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;
- f. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale;
- g. Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;
- h. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$;
- i. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di $\frac{1}{4}$ ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
- j. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;

- k. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
- l. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
- m. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
- n. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;
- o. Nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.

Art. 35 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

- a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- a. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- b. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- c. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d. Le occupazioni di aree cimiteriali;
- e. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;

- g. Le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- h. Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- i. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- j. Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
- k. Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- l. Le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m. Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- n. Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
- o. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

Art. 36 Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni e maggiorazioni da applicarsi alle tariffe:

- a) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del **50%**. *(Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante)*
- a) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del **30%**;
- c) Per le occupazioni di pubblici esercizi la tariffa viene ridotta del **50%** nei periodi non considerati di alta stagione. Si intende alta stagione da **15 giugno al 15 settembre**.
- b) *Per le occupazioni temporanee di durata fino a 6 ore si applica una tariffa giornaliera di € 0,60 per mq.
Per le occupazioni temporanee di durata fino a 9 ore si applica una tariffa giornaliera di € 0,70 per mq.
In ogni caso, l'importo minimo del canone dovuto non può essere inferiore a € 5,00.*
- c) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del **10%**;

l) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

m) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%; Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

TITOLO IV - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

Art. 37 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità

1) Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:

- a. Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
- a. Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
- b. Le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
- c. Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
- d. Impianti a messaggio variabile;
- e. Veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;
- f. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;

- g. Distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali dépliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- h. Pubblicità sonora;
- i. Pubblicità con proiezioni;
- j. Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari).
- k. Le pubbliche affissioni, di cui al titolo V.

Art. 38 Criteri e modalità di determinazione del canone

1) Criteri e modalità di determinazione del canone:

- a. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- a. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica plana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
- b. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
- c. Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi similari e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.
- d. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
- e. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
- f. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;

- g. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
- h. Per i mezzi, fascioni e simili che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
- i. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
- j. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- k. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
- l. I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
- m. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- n. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;

Art. 39 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

- a. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- a. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
- b. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- c. Le insegne di esercizio, come definite all'art. 37, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo, autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
- d. Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1.a.i.1. Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 1.a.i.2. Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 1.a.i.3. Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati diintonaci, malte, vernici e simili;

- e. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- f. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

i. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;

l. I mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 40 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone

Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:

1) Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto al 50%:

- a) Alla pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Alla pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) Alla pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
- e) Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti.

- 2) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 5,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%;
- 3) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%;
- 3) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
- 4) Alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, la misura di tariffa è pari ad 1/12 della tariffa standard annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione;
- 5) Alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati;
- 6) Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell'impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per: autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente.
- 7) Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato.

TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 41 Gestione del servizio

- 1) Con decorrenza dal 01/12/2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
- 1) Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l'installazione di nuovi impianti affissionali.
- 2) Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 3) Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art. 42 Impianti di proprietà del Comune

- 1) La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
- 1) L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, ed è in fase di adozione.
- 2) Gli impianti esistenti sul territorio devono rispondere alle effettive esigenze attuali.
- 3) Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinché non si crei eventuale disagio.

Art. 43 Canone sul servizio affissione

- 1) Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
 - 1) La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni, frazione o multipli, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie;
 - 2) La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore.
 - 3) Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli.
- 5) Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 10 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.

Art. 44 Riduzioni

- 1) È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a. I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - a. I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - b. I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
 - c. Gli annunci mortuari.
- 1) Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appala, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni

appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

- 2) Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Art. 45 Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Santa Lucia del Mela e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 46 Modalità del servizio

- 1) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:

- a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
- a. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
- b. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- c. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
- d. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
- e. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
- f. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il

materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 10% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 25 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;

- g. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 47 Vigilanza

- 1) Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
- 1) Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto.
- 2) Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 27.

TITOLO VI CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI

Art. 48 Oggetto

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 837 e seguenti della L. 160/2019, il titolo VI del presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.
- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 49 Presupposto e ambito di applicazione del canone

- 1) Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
- 2) Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.
- 3) La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
- 4) La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
- 5) Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 6) Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale e riportate in allegato al presente Regolamento.
- 7) Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del Regolamento Comunale e quelle per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 50 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1) L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore

stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:

- a. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso, è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
- a. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
- b. Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione.
- c. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 23 del presente regolamento;
- d. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento;

Art. 51 Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore ad euro 300,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 300,00.
 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.
 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con accredito entro il 31 gennaio di ogni anno.
 4. Gli ambulanti dovranno eseguire un versamento preventivo sul conto corrente comunale pari alle presenze volute e che verranno decurtate in base alle presenze effettuate fino ad esaurimento degli importi versati e, una volta esaurito, il castelletto dovrà essere nuovamente reintegrato per poter usufruire di nuove occupazioni. È facoltà del Comune stabilire, eventualmente, altri termini e modalità.
- L'importo del canone dovuto non può essere inferiore a € 5,00 al giorno.

Art. 52 Subentro, cessazioni, rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 54 Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

Art. 55 Norme transitorie e finali

- 1) Sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I e II del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui abrogazione decorrerà dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
- 1) In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di cui al presente regolamento, viene affidata in concessione all'attuale concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al comune.
- 2) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 3) I mezzi e le diffusioni pubblicitari e le occupazioni esistenti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, in contrasto con questo regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2021.
- 4) In deroga, solo per il primo anno di applicazione del canone e del relativo versamento, e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate soppresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
- 5) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
- 6) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.



COMUNE DI ALIMINUSA
METROPOLITANA DI PALERMO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

DETERMINAZIONE VIE E PIAZZE

1	VIA GENERALE GRISANTI - VIA RIMEMBRANZE - VIA ROMA.
2	LE ALTRE STRADE COMUNALI INTERNE RICADENTI NEL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO



COMUNE DI ALIMINUSA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ALLEGATO "B"

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO	
Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019	Tariffa standard ANNUALE a MQ
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160/2019	Tariffa AD UTENZA	Minimo
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 €	800,00 €

1 TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI	
Descrizione	Tariffa a MQ
MEZZO PUBBL. OPACO fino a 5 MQ	11,40 €
MEZZO PUBBL. OPACO > 5 MQ	17,10 €
MEZZO PUBBL. OPACO > 8 MQ	22,80 €
MEZZO PUBBL. LUM. fino a 5 MQ	22,80 €
MEZZO PUBBL. LUM. > 5 MQ	34,20 €
MEZZO PUBBL. LUM. > 8 MQ	45,60 €
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' pubblicità annuale proprio conto, con portata > a kg. 3000	74,10 €
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' pubblicità annuale proprio conto, con portata < a kg. 3000	49,20 €
ALTRI VEICOLI pubblicità annuale proprio conto	24,90 €

VEICOLI CON RIMORCHIO	Le tariffe di cui ai 3 punti precedenti sono raddoppiate
AEROMOBILI	49,50 €
PANNELLO LUMINOSO	33,30 €

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE	
Descrizione	Tariffa a MQ
MEZZO PUBBL. OPACO fino a 5 MQ	0,04€
MEZZO PUBBL. OPACO > 5 MQ	0,06 €
MEZZO PUBBL. OPACO > 8 MQ	0,08 €
MEZZO PUBBL. LUM. fino a 5 MQ	0,08 €
MEZZO PUBBL. LUM. > 5 MQ	0,12 €
MEZZO PUBBL. LUM. > 8 MQ	0,16 €
DISTRIBUZIONE VOLANTINI – a giorno a persona	2,48 €
STRISCIONI TRASVERSALI STRADE O PIAZZE – a giorno per ogni metro quadro (minimo 15 giorni)	0,90 €
PUBBLICITA' SONORA – a giorno a punto di diffusione	6,60 €
PROIEZIONI LUMINOSE – a giorno fino al 30° giorno	2,22 €
PROIEZIONI LUMINOSE – oltre il 30° giorno	1,11 €
PANNELLO LUMINOSO	0,10€

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AFFISSIONI	
Descrizione	Tariffa a unità
AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio – fino a 10 gg di esposizione	1,24 €
AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio – da 11 a 15 gg di esposizione	1,61 €
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione + € 0,37	
AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – fino a 10 gg di esposizione	2,48 €
AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – da 11 a 15 gg di esposizione	3,22 €
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione + € 0,74	
MAGGIORAZIONE PER N. FOGLI < 50	+ 50%
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	+10% - MINIMO 25,00

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

Tariffa al Mq
Coefficiente applicato
Occupazioni del suolo

€23,40
0,78

I Categoria

€ 20,70
0,69

II Categoria

Occupazioni del sottosuolo

€ 7,50
0,25

I Categoria

€ 6,90
0,23

II Categoria

Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico

€ 6,90
0,23

I Categoria

€ 6,30
0,21

II Categoria

Passi carrabili

(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)

€11,70
0,39

I Categoria

€10,20
0,34

II Categoria

Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

€ 2,40
0,08

I Categoria

€ 2,10
0,07

II Categoria

Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti

€ 6,90
0,23

I Categoria

€ 6,30
0,21

II categoria

Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq 10.

€11,70
0,39

I Categoria

€ 10,20
0,34

II Categoria

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati

€ 23,40
0,78

I Categoria

€ 20,70
0,69

II categoria

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TASSA ANNUALE E Tariffa Coefficiente
a) Centro abitato	€ 7,50
b) Zona limitrofa	€ 6,90
c) Sobborghi e zone periferiche	€ 6,00
d) Frazioni	€ 5,40
per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	
a) Centro abitato	€ 9,30
b) Zona limitrofa	€ 8,70
c) Sobborghi e zone periferiche	€ 7,50
d) Frazioni	€ 6,60
per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

a) Centro abitato	€ 15,60	0,52
b) Zona limitrofa	€ 11,40	0,38
d) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 7,80	0,26

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

Tariffa al Mq
Coefficiente applicato
Occupazioni del suolo

€ 1,55
2,58

I Categoria

€ 1,03
1,72

II Categoria

Occupazioni del sottosuolo

0,15
0,25

I Categoria

0,12
0,20

II categoria

Occupazioni con tende e simili

0,46
0,77

I Categoria

0,31
0,52

II Categoria

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

2,32 €
3,87

I Categoria

1,55 €
2,58

II Categoria

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto

0,77 €
1,28

I Categoria

0,51 €
0,85

II Categoria

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

0,31 €

I Categoria

0,52

II Categoria

0,21 €

0,35

Occupazione del soprassuolo e sottosuolo stradale, effettuate con condutture cavi, impianti in genere o manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie

I Categoria

0,77 €

1,28

II Categoria

0,51 €

0,85

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune

I Categoria

2,01 €

3,35

II Categoria

1,34 €

2,23

Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia

I Categoria

1,08 €

1,80

II Categoria

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

I Categoria

0,31 €

0,52

II Categoria

0,21 €

0,35

Si applicano tutte le altre tariffe e riduzioni previste dal regolamento

